

(N. 2050)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1951 (V. Stampato N. 1835)*

d'iniziativa dei Deputati DE MARIA e CAPUA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 DICEMBRE 1951

Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico è consentito limitatamente ai cadaveri per i quali è disposto per legge il riscontro diagnostico, salvo opposizione della famiglia del defunto, ovvero quando il soggetto ne abbia data valida autorizzazione.

Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel Regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso di parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 413 del Codice penale si applicano anche quando il cadavere o parte di esso siano illegittimamente dissezionati o adoprati a scopo terapeutico in casi non consentiti dalla legge.

#### Art. 3.

Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di un cadavere da usare a scopo terapeutico, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall'articolo 411 del Codice penale.

#### Art. 4.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è costituita, in ogni capoluogo di provincia, una Commissione, composta di tre sanitari tra i quali il medico

provinciale che la presiede, per l'esame delle domande di prelievo di parti di cadavere da usare a scopo terapeutico.

La domanda, corredata da certificato medico attestante la indicazione del prelievo, dovrà, in quanto possibile, essere presentata dalla persona per la quale si richiede il prelievo medesimo, ovvero da un suo congiunto.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, sottopone a visita la persona per la quale il prelievo è richiesto.

Ove ricorrano motivi di urgenza, l'autorizzazione è concessa dal solo medico provinciale.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione è ammesso ricorso all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

#### Art. 5.

Il prelievo può essere effettuato soltanto in Istituti universitari o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

#### Art. 6.

Durante il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte dei membri della Commissione medica provinciale di cui al precedente articolo 4, o da parte di due sanitari, delegati dal medico provinciale, uno dei quali deve essere l'ufficiale sanitario del Comune o un funzionario dell'Ufficio comunale di igiene.

L'accertamento viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito.

Il direttore dell'Istituto universitario o il direttore dell'Ospedale devono indicare, volta

per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'Istituto o nell'Ospedale, si trova nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo.

#### Art. 7.

Il prelievo deve essere eseguito, alla presenza di un sanitario delegato dal medico provinciale, dal medico che deve utilizzare la parte a scopo terapeutico o da altro medico da lui designato.

Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non strettamente necessarie.

Dopo il prelievo, il cadavere deve essere ricomposto.

Di ogni prelievo deve essere redatto processo verbale.

#### Art. 8.

Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge.

Qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte di cadavere prelevata a scopo terapeutico, è illecito ed è ripetibile

#### Art. 9.

L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'Istituto universitario o dell'Ospedale dove è stato eseguito il prelievo.

Copia di tali processi verbali deve essere inviata alla Commissione medica provinciale a cura del direttore dell'Istituto universitario o del direttore dell'Ospedale.

#### Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.